



Imposta di bollo
assolta
virtualmente

Cod. Ident.
01132200132825
Data emissione
12/05/2015

S.U.A.P.

SPORTELLO UNICO ASSOCIATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comuni di Quarrata Agliana Montale

Polo Tecnologico – via A. Lenzi – 51039 Quarrata

Tel. 0573/774579

E-mail: suap@comune.quarrata.pistoia.it - PEC: suap.amq@postacert.toscana.it

AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/2006

Prot. n. 32458

Quarrata li 06/07/2015

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA l'Autorizzazione Unica Suap del 08/09/2014 prot. 36622 con la quale è stato autorizzato Romani Franco, in qualità di legale rappresentante della società denominata Dife spa, con sede legale in Serravalle P.se, Via Vecchia Prov.le Lucchese n. 53, alla gestione dell'impianto rifiuti sito nel Comune di Montale, Via C. Rossa, conformemente a quanto stabilito nel parere/ordinanza della Provincia di Pistoia – Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Titolo IV L.R. n. 39/2000, Forestazione, Antincendi boschivi, P.O. Igiene Ambientale (Ordinanza n. 1016 del 07/08/2014);

VISTO l'Atto di rettifica del 12/09/2014 prot. 37632, per mero errore materiale, dell'Autorizzazione Unica Suap del 08/09/2014 prot. 36622 in merito al citato procedimento;

VISTA l'Autorizzazione Unica Suap del 14/10/2014 prot. 42555 con la quale è stato autorizzato Romani Franco, come sopra generalizzato, alla modifica dell'Autorizzazione Unica Suap del 08/09/2014 prot. 36622 e relativa Rettifica del 12/09/2014 prot. 37632 per lo stabilimento ubicato nel Comune di Montale, Via C. Rossa, con le modalità stabilite dall'Ordinanza n. 1212 del 29/09/2014 prot. 108913 del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Titolo IV L.R. 39/2000, Forestazione, Antincendi Boschivi della Provincia di Pistoia;

VISTA l'Autorizzazione Unica Suap del 09/04/2015 prot. 14891 con la quale è stato autorizzato Romani Franco, come sopra generalizzato, alla modifica dell'Autorizzazione Unica Suap del 08/09/2014 prot. 36622 e relativa Rettifica del 12/09/2014 prot. 37632 per lo stabilimento ubicato nel Comune di Montale, Via C. Rossa, con le modalità stabilite dall'Ordinanza n. 321 del 27/02/2015 prot. 25236 del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione Impatto Ambientale, Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, P.O. Igiene Ambientale della Provincia di Pistoia;

VISTA la domanda presentata in modalità telematica dall'indirizzo dife@postecert.it allo Sportello Unico delle Attività Produttive in data 28/04/2015 con prot. nn. 18166 e 18047 da Romani Franco, come sopra generalizzato, diretta ad ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica Suap del 08/09/2014 prot. 36622, rilasciata a seguito dell'Ordinanza n. 1016 del 07/08/2014 della Provincia di Pistoia – Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Titolo

IV L.R. n. 39/2000, Forestazione, Antincendi boschivi, P.O. Igiene Ambientale, relativa all'insediamento produttivo sito nel Comune di Montale, Via C. Rossa;

VISTO il parere/atto rilasciato dalla Provincia di Pistoia – Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione Impatto Ambientale, Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, P.O. Igiene Ambientale (Ordinanza n. 820 del 04/06/2015, prot. 64960) e pervenuto per posta elettronica certificata il 05/06/2015 con prot. 26004 del Comune di Quarrata, in merito al citato procedimento;

VISTA la documentazione agli atti del presente Servizio;

VISTO il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 25/1998;

VISTO il D.P.G.R. n. 14/R del 14/02/2004;

VISTO il DPR 160/2010 e s.m.i.;

VISTA la nuova convenzione per la gestione associata tra i Comuni di Quarrata, Agliana e Montale dello Sportello Unico per le Attività Produttive sottoscritta in data 27 dicembre 2007;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 19/05/2003 di operatività dello Sportello Unico Associato;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 18 del 22/09/2004 di nomina del responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive;

VISTI i verbali della Consulta dei Sindaci delle sedute del 28/11/2003, del 13/01/2003 e del 11/05/2004;

AUTORIZZA

Romani Franco, in qualità di legale rappresentante della società Dife Spa, come sopra generalizzato, alla modifica dell'Autorizzazione Unica Suap del 08/09/2014 prot. 36622 e relativa Rettifica del 12/09/2014 prot. 37632 per lo stabilimento ubicato nel Comune di Montale, Via C. Rossa, con le modalità stabilite dall'Ordinanza n. 820 del 04/06/2015, prot. 64960 del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione Impatto Ambientale, Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, P.O. Igiene Ambientale della Provincia di Pistoia, la quale viene allegata al presente atto quale parte integrante ed alle prescrizioni ivi contenute per le attività ivi indicate.

La presente autorizzazione:

- potrà essere revocata nel caso in cui siano apportate modifiche nell'esercizio delle attività, nella dotazione di macchinari o utilizzazioni dei locali nonché negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative;
- è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000;
- è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti di terzi.

La presente autorizzazione è costituita da:

- presente testo di autorizzazione (n. 3 pagine contenute in n. 1 file)
- parere/ordinanza della Provincia (n. 3 pagine contenute in n. 1 file)

Formano parte integrante del titolo autorizzatorio i documenti allegati alle varie istanze di autorizzazione prodotte dall'interessato e detenuti presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

PRESCRIZIONI

La presente autorizzazione è soggetta alle prescrizioni, che si intendono espressamente richiamate, indicate nell'Ordinanza n. 820 del 04/06/2015, prot. 64960 della Provincia di Pistoia - Servizio Difesa del Suolo,

Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione Impatto Ambientale, Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, P.O. Igiene Ambientale, allegata quale parte integrante al presente atto.

Restano confermate le disposizioni di cui all'Autorizzazione Unica Suap prot. n. 36622 del 08/09/2014 che non contrastino con il presente atto.

La presente autorizzazione abilita esclusivamente in merito ai sub-procedimenti attivati, restando a carico dell'interessato l'attivazione degli ulteriori procedimenti necessari per l'avvio e/o l'esercizio dell'attività.

Il presente atto verrà trasmesso ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

dife@postecert.it;

provincia.pistoia@postacert.toscana.it;

arpat.protocollo@postacert.toscana.it;

protocollo@pec.usl3.toscana.it;

comune.montale@postacert.toscana.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gaz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/1999 e succ. modif. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge 287/1990.

**IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO ASSOCIATO
Dott.ssa Giovanna Cagnetta**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione Impatto Ambientale, Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica Inquinamenti Ambientali e aree inquinate
P.O. Igiene Ambientale

ORDINANZA n. 820 del 04 GIU. 2015 Prot. n. 64960

Oggetto: D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Ditta DIFE S.p.A. Impianto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non ubicato in Montale (PT) Via Croce Rossa. Ordinanza n° 1016 del 7.8.2014. Modifica.

IL RESPONSABILE

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e la Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la LR 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati" e s.m.i. in ultimo modificata con LR 61/2014;

VISTO il DPGRT n. 14/R del 14.2.2004 "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 LR 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche";

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2000, n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.";

VISTO il D.P.R. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008";

VISTA l'autorizzazione alla gestione rilasciata, alla Società DIFE S.p.A. di Serravalle Pistoiese (PT) per l'impianto di gestione rifiuti sito nel comune di Montale, via Croce Rossa, con Atto Unico SUAP associato dei Comuni di Quarrata Agliana Montale prot. n° 36622 del 08/09/2014, successivamente modificata con atto unico SUAP prot. n° 42555 del 14/10/2014 e con atto unico SUAP prot. n° 14891 del 09/04/2015;

CONSIDERATO che gli atti sopra citati sono stati rilasciati sulla base delle Ordinanze provinciali n° 1016 del 07/08/2014, Ordinanza n° 1212 del 29/09/2014 e Ordinanza n° 321 del 27/02/2015;

VISTA la domanda trasmessa dal SUAP associato dei Comuni di Quarrata Agliana Montale in data 21/05/2015, di cui alla pratica SUAP 342/13, e acquisita agli atti della con Prot. n° 60872 e n° 60875 del 21/05/2015, con la quale la ditta DIFE S.p.A., con sede legale in Serravalle Pistoiese via Vecchia Provinciale Lucchese n° 53, chiede la modifica dell'Ordinanza n° 1016 del 07/08/2014, al fine di chiarire in maniera univoca il quantitativo massimo stoccabile nella parte interna ed esterna dell'impianto conformemente a quanto riportato nel PGO allegato all'autorizzazione nonché di stralciare dal PMeC il controllo periodico circa la verifica di impatto acustico fermo restando l'obbligo di effettuare la valutazione di impatto acustica (VIAC) in tutti i casi in cui siano previste modifiche agli impianti tali da implicare variazioni sull'impatto acustico;

CONSIDERATO che in seguito al D.Lgs 46/2014 l'attività svolta dalla ditta nell'impianto in argomento non risulta essere un'attività AIA e le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. non prevedono l'obbligo di effettuare la valutazione di impatto acustica (VIAC)

annualmente, fermo restando l'obbligo, ai sensi della L. 447/1995, di effettuare la valutazione di impatto acustica (VIAC) in tutti i casi in cui siano previste modifiche gestionali tali da implicare variazioni sull'impatto acustico;

CONSIDERATO che in conformità a quanto previsto nella documentazione tecnica approvata ed in particolare al PGO allegato all'Ordinanza n° 1016 del 07/08/2014, l'autorizzazione alla gestione rilasciata alla ditta DIFE S.p.A. non specifica in maniera esaustiva il quantitativo massimo stoccabile di rifiuti sia nella parte coperta che in quella scoperta dell'impianto;

VISTO tutto quanto sopra e ritenuto, pertanto, necessario procedere con la modifica dell'Ordinanza n° 1016 del 07/08/2014 nel modo seguente:

- 1) stralciando dal PMeC il controllo annuale circa la verifica di impatto acustico, fermo restando l'obbligo di effettuare la VIAC (valutazione di impatto acustica) in tutti i casi in cui siano previste modifiche gestionali tali da implicare variazioni sull'impatto acustico;
- 2) sostituendo il testo della prescrizione di cui al punto A.5. con il seguente:
"Il quantitativo di rifiuti massimo stoccabile all'interno del fabbricato (attività D15/R13) non potrà essere superiore a 63 tonnellate delle quali 33 tonnellate di rifiuti pericolosi";
- 3) inserendo dopo la prescrizione di cui al punto A.5. la seguente:
"A.5.bis. Fermo restando che il quantitativo massimo di rifiuti speciali pericolosi stoccabili nell'impianto non può essere superiore a 33 tonnellate, lo specifico container posto nel piazzale lato Ovest (Attività D15/R13) di cui al successivo punto A.23. potrà contenere fino ad un massimo di 10 tonnellate di rifiuti pericolosi";

VISTA l'Ordinanza Dirigenziale n. 135 del 02/02/2015 riguardante la conferma di Responsabile della Posizione Organizzativa Igiene Ambientale;

VISTO lo Statuto Provinciale art. 71;

ORDINA

Di modificare l'Ordinanza n° 1016 del 07/08/2014 nel modo seguente:

- 1) stralciando dal PMeC il controllo annuale circa la verifica di impatto acustico, fermo restando l'obbligo di effettuare la VIAC (valutazione di impatto acustica) in tutti i casi in cui siano previste modifiche gestionali tali da implicare variazioni sull'impatto acustico;
- 2) sostituendo il testo della prescrizione di cui al punto A.5. con il seguente:
"Il quantitativo di rifiuti massimo stoccabile all'interno del fabbricato (attività D15/R13) non potrà essere superiore a 63 tonnellate delle quali 33 tonnellate di rifiuti pericolosi";
- 3) inserendo dopo la prescrizione di cui al punto A.5. la seguente:
"A.5.bis. Fermo restando che il quantitativo massimo di rifiuti speciali pericolosi stoccabili nell'impianto non può essere superiore a 33 tonnellate, lo specifico container posto nel piazzale lato Ovest (Attività D15/R13) di cui al successivo punto A.23. potrà contenere fino ad un massimo di 10 tonnellate di rifiuti pericolosi";

DISPONE

Di far salva l'Ordinanza n° 1016 del 07/08/2014 e s.m.i. nelle parti che non risultano in contrasto con il presente atto;

DISPONE altresì

Di trasmettere la presente Ordinanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Associato dei Comuni di Quarrata Agliana Montale, per la predisposizione dell'atto definitivo di autorizzazione; **copia di quest'ultimo verrà trasmesso dal SUAP alla Provincia di Pistoia - Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione Impatto Ambientale, Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica Inquinamenti Ambientali e aree inquinate, agli Uffici tecnici del Comune di Montale, ad ARPAT - Dipartimento di Pistoia, all'Azienda USL n° 3 di Pistoia per gli adempimenti di competenza.**

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto della procedura;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il **provvedimento finale** è ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente del Servizio (inserire il nome del Servizio) entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in via giurisdizionale, anche in caso di adozione del provvedimento oltre al termine predeterminato, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (D. Lgs n. 104/2010 e s.m.i.) entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.). Fermi restando i termini perentori sopra indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore Civico Territoriale della Provincia di Pistoia (Via Cavour, 2, 51100 Pistoia, Numero Verde 800 246 245 oppure on line <http://pistoia.difesacivica.it/>) in forma scritta o anche con modalità informali, senza termine di scadenza. Nel corso del procedimento è sempre possibile rivolgersi allo stesso Difensore Civico Territoriale.

Di pubblicare, a cura del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione Impatto Ambientale, Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica Inquinamenti Ambientali e aree inquinate, i dati relativi al presente provvedimento secondo quanto stabilito degli artt. 23 e 24 del D. Leg.vo 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente, sottosezione "Attività e procedimenti"

LG/

Il Responsabile
P.O. Igiene Ambientale
Luca Gentilini

